



# **Comune di COCQUIO TREVISAGO**

**Provincia di Varese**

**Settore Gestione del Territorio**

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

**ART. 81 della Legge Regionale 12/2005**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale  
n° 5 del 31.01.2007  
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale  
n° 18 del 06.04.2009**

## **Art. 1    COMPOSIZIONE E NOMINA**

**1.1** La Commissione per il Paesaggio è composta da n° 3 membri esterni all'ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.VIII/7977 ossia in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

**1.2** Tutti i componenti devono avere una particolare e qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune, dimostrata attraverso curriculum vitae e con attestati di partecipazione a specifici corsi di preparazione.

**1.3** La valutazione del possesso dei requisiti sopra richiesti per la nomina a componente della Commissione verrà effettuata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di comparazione dei curricula e secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

**1.4** La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di Sindaco, di Assessore ovvero di Consigliere Comunale dell'Ente che ha provveduto alla nomina. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale. I componenti della Commissione per il Paesaggio devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata sul territorio comunale, pena l'automatica decadenza.

**1.5** I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale, scegliendo i nominativi fra i candidati proposti dai capigruppo consiliari e ritenuti ammissibili in base alla valutazione effettuata ai sensi del precedente punto 1.3; almeno un componente della commissione sarà scelto fra quelli proposti dalla minoranza consiliare, se in possesso dei requisiti.

**1.6** I membri della Commissione durante la prima seduta provvedono alla designazione del Presidente e del Vice-Presidente. Il Presidente dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di dipendente pubblico, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

## **Art. 2    SCADENZA**

**2.1** La Commissione dura in carica per tutto il mandato Amministrativo della Giunta Comunale che l'ha nominata e opera comunque in "prorogatio" fino alla nomina di nuovi Commissari da parte della Giunta Comunale subentrante. La Giunta Comunale, provvede anche alla nomina dei membri sostituti i quali subentrano in caso di decadenza, dimissioni o decesso.

### **ART. 3 DECADENZA**

**3.1** I Commissari che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di 3 (tre) sedute consecutive o per 5 (cinque) sedute nel corso di un anno solare decadono dall'incarico.

### **ART. 4 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI**

**4.1** Sono incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.

**4.2** I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione dei progetti o di argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.

**4.3** L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nell'ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, diretto o collaterale del membro della Commissione.

**4.4** I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso in cui insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

### **ART. 5 ATTRIBUZIONI**

**5.1** La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo competente ad esprimere pareri in ordine ai seguenti procedimenti edilizi:

- Funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 individuate dall'art. 80 della Legge regionale dell'11 marzo 2005 n° 12;
- Espressione del parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985 n° 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
- Esame dell'impatto paesistico dei progetti ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale - D.G.R. 8 novembre 2002 n° 7/11045.

**5.2** La Commissione del Paesaggio si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione del Paesaggio valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale.

In particolare la Commissione del Paesaggio, anche sulla base degli strumenti conoscitivi del presente regolamento valuta:

- a) l'impatto estetico-visuale dell'intervento;
- b) il rapporto con il contesto;
- c) la qualità progettuale;

d) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti.

In ogni caso il parere della Commissione del Paesaggio deve essere adeguatamente motivato.

- 5.3** Il parere della Commissione è obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente;
- 5.4** La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento proposto.

## **ART. 6 CONVOCAZIONE**

- 6.1** Il Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica o un suo delegato in caso di impedimento, in ragione della presentazione dei progetti da portare in approvazione, informa il Presidente della Commissione, il quale provvede alla convocazione della stessa;
- 6.2** La convocazione deve pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta ed è effettuata a mezzo posta telegramma, fax o posta elettronica;
- 6.3** I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazione al protocollo comunale;
- 6.4** Le sedute non sono pubbliche.

## **ART. 7 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI**

- 7.1** Affinché le sedute siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente (o del Vice Presidente) e di un altro membro;
- 7.2** La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto solo delle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal settore competente.

## **Art. 8 VERBALIZZAZIONE**

- 8.1** Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica o da un suo delegato in caso di impedimento;
- 8.2** Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e la loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dai membri presenti;
- 8.3** I pareri della Commissione sono assunti dal Settore competente all'interno dei procedimenti relativi.

## **Art. 9 FUNZIONAMENTO**

- 9.1** La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati;
- 9.2** La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto;

**9.3** E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi per l'espressione del proprio parere.

**Art 10 INDENNITÀ**

**10.1** Ai componenti la Commissione, istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. n°12 dell'11 marzo 2005 spetta, per ogni seduta, un'indennità di presenza pari a quella dei Consiglieri Comunali, quale rimborso spese.